



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI

e, p.c. Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

Al Signor Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

LORO SEDI

Roma, 23 dicembre 2009

Ns. Prot. 7680

Oggetto: circolare Consiglio Nazionale Ingegneri sulle competenze professionali Ingegneri e Geometri - Sentenza Corte Cass. n. 19292/2009 - Diffida

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con circolare n. 277/2009 ha inteso informare i propri Ordini territoriali della pubblicazione della sentenza della II sezione della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la decisione n. 19292/2009, toccava anche principi generali in materia di competenze professionali sulla progettazione di edifici in cemento armato tra Ingegneri e Geometri.

Con l'occasione, partendo dalla pretesa competenza esclusiva di Ingegneri e Architetti in materia di progettazione di edifici in cemento armato, estendeva altre considerazioni sulla unitarietà e non frazionabilità dell'incarico di progettazione, al fine di dare rilievo alla impossibilità di "subordinazione" del tecnico laureato rispetto al tecnico diplomato, quando quest'ultimo firmi il progetto al quale il primo partecipi per attività specifiche.

Con questa circolare, il suddetto ente esponenziale arrivava a predisporre un fac-simile di "diffida" da inviare alle Amministrazioni pubbliche per il tramite degli Ordini territoriali.

In via assolutamente preliminare, non può che evidenziarsi e censurare il comportamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale, trascinando i limiti della correttezza e della legalità, concernenti la puntuale informazione agli ordini territoriali circa la vigilanza sulla corretta applicazione della legge in materia di competenze professionali, abbia, invece, attivato una campagna "promozionale" della professione di Ingegnere, interpretando in maniera artificiosa e corporativa il principio affermato dalla II sezione della Suprema Corte in materia di progettazione di edifici in cemento armato e amplificandone gratuitamente i contenuti, favorendo, in tal modo, la proliferazione di iniziative da parte degli Ordini territoriali degli Ingegneri del più vario tenore sull'intero territorio nazionale nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Infatti, tale “diffida” ha innescato un fenomeno monitorio alle Pubbliche Amministrazioni in caso di affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche, che comportano l’uso del cemento armato, ai tecnici diplomati, Geometri e Periti Industriali Edili, promettendo, in mancanza, azioni giudiziarie sia nei confronti degli enti pubblici affidatari che procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi iscritti, nel caso in cui questi ultimi evitassero di segnalare pretesi e presunti comportamenti illegittimi di Enti e Professionisti di livello differente.

Iniziative di tale natura offendono la stessa dignità di un ente pubblico esponenziale degli interessi di una categoria professionale, come quella degli Ingegneri, e recano un danno gravissimo al decoro ed all’immagine delle professioni tecniche di Geometri e Periti Industriali, che svolgono la medesima funzione istituzionale.

Prendendo a pretesto una sentenza della II sezione della Suprema Corte, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha creato solo confusione, contribuendo ad incrinare l’affidamento che i terzi riservano ai professionisti iscritti agli Albi professionali nell’esercizio delle attività ad essi riservate dalla legge, con l’obiettivo diretto di falsare e, con queste modalità, monopolizzare il mercato nazionale dei servizi professionali in materie tecniche a competenza concorrente tra più professioni a vantaggio della sola professione di “Ingegnere”.

Peraltro, gli Ordini professionali non hanno funzione legislativa né di interpretazione autentica *de iure condito* in materia di competenze professionali.

Invero, non è pensabile che in uno Stato di diritto, un Ente pubblico territoriale possa sostenere le proprie scelte discrezionali sulla base di riflessioni, peraltro parziali, metagiuridiche e peregrine, estese da un soggetto assolutamente incompetente a tale funzione, come il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, senza tenere conto delle norme di legge vigenti in materia di competenze professionali.

A tal proposito, si ricorda, in uno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Opere Pubbliche n. 62914 del 17.12.1987, che “*le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate da leggi dello Stato*”. In tale ottica, l’Amministrazione precedente deve operare “*nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e non può tener conto di eventuali direttive degli ordini, con esse in contrasto*”.

Per quanto precede, si esprimono alcune riflessioni sulla sentenza n. 19292/2009 della II sezione della Suprema Corte, presa a pretesto dal CNI e da essi ampiamente commentata e volutamente distorta, al fine di completare e, ove mai, correggere l’impostazione “giacobina” delle avverse note.

Innanzitutto, una sentenza della Corte di Cassazione, ancorché di legittimità, non può che “*fare stato tra le parti*”, nel senso di regolare in via definitiva i rapporti tra le parti contrapposte nel processo, senza, per ciò stesso, che essa possa prescindere dal merito della questione, i cui aspetti fattuali siano stati già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. Da ciò si deduce che solo da una corretta analisi dei fatti contestati, può enuclearsi un principio che non ha l’efficacia “assoluta” di una norma giuridica, ma quella “relativa” di definire solo gli interessi in conflitto.

Pertanto, non possono esprimersi, in questa sede, principi assoluti, del tutto distaccati dai fatti contestati nel merito della controversia .



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ancor più, se si consideri che, nel caso in esame, il Centro Studi del CNI ha pretestuosamente “inventato” di sana pianta la questione della “collaborazione”, di cui all’art. 2232 c.c., che era stata sollevata dai Giudici territoriali tra le motivazioni della sentenza di secondo grado impugnata in Cassazione e disattesa espressamente ed interamente dalla Suprema Corte.

Infatti, la sentenza in nota non ha per nulla affrontato il tema della subordinazione del tecnico laureato rispetto al tecnico diplomato, titolare dell’attività di progettazione né tantomeno ha trattato il tema della unitarietà o meno della progettazione di opere pubbliche. Infatti, la decisione della Suprema Corte ha sindacato la decisione della Corte di Appello, nella parte della pretesa “subordinazione” dei tecnici, testualmente affermando che *“la questione avrebbe dovuto essere esaminata tenuto conto delle esigenze normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumità, sotto il profilo della “supervisione”, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, da parte del tecnico laureato, del progetto redatto dal geometra, ove ritenuto adeguato alla realizzabilità dell’opera”* (così, Corte Cass. Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292). Quindi, la questione non è la pretesa subordinazione del tecnico di livello professionale (anche qui, si legga, “accademico”) superiore rispetto ad altro meno qualificato, come erroneamente aveva argomentato la Corte di merito, quando ha affrontato la questione della “collaborazione” ex art. 2232 c.c., ma quello *“della supervisione, con conseguente assunzione della relativa responsabilità”*, che la Corte di Cassazione ha evidenziato nella sentenza n. 19292/09, visto che tale questione va esaminata *“alla luce delle normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumità”* (così, Cass. Civ. Sez. II, n. 19292/09).

A norma di quanto precede, è chiaro che una volta accertato “in fatto” l’incompetenza del Geometra alla realizzazione di “quel” progetto edilizio in cemento armato, tale circostanza ha travolto l’intera attività di progettazione per manifesta violazione delle norme imperative che, quindi, rendono nullo lo stesso conferimento dell’incarico ex art. 1418 c.c. (*“la nullità per violazione delle norme imperative dell’affidamento dell’incarico professionale va valutato con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto”*- *obiter dictum* Cass. Civ. n. 19292/09). In tal senso, risulta evidente che l’intervento successivo di un “tecnico abilitato” non può sanare *ex post* la nullità del contratto d’opera professionale viziato per l’incompetenza professionale, accertata nel corso del giudizio, di colui che ha accettato l’incarico di progettazione, a prescindere dalla unitarietà o meno dell’opera appaltata né da giudizi di collaborazione/subordinazione di tecnici di livello differente.

Tale è la lettera della sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009, resa dalla II Sezione della Suprema Corte di Cassazione, la quale non esclude affatto, né avrebbe potuto affermarlo, che i tecnici diplomati, di “rango inferiore”, non possano “in assoluto” svolgere attività di progettazione edilizia in cemento armato, come artatamente vuol fare intendere la categoria professionale degli Ingegneri, i quali, argomentando in maniera equivoca e parziale, confondono volutamente le decisioni tra secondo grado e Cassazione.

Dalla letterale interpretazione resa in queste note, si può avere quantomeno la dimensione dell’abnorme, ingiustificata ed arbitraria campagna informativa di matrice chiaramente “corporativa” e monopolista costruita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal momento che non si evince in alcun modo l’esclusiva competenza alla progettazione di opere in cemento armato di Ingegneri ed Architetti, né alcuna norma che releghi a meri “esecutori” di istruzioni i professionisti Geometri e Periti Industriali. Né si ravvisa altrimenti la prevalenza del tecnico laureato su quello diplomato. quando questi operino congiuntamente nella medesima attività di progettazione.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Con tali premesse, si invitano i nostri Collegi Provinciali, in presenza di iniziative intraprese da Ordini provinciali sulla scia di quanto contenuto nella citata circolare, a predisporre, sulla scorta di quanto contenuto nella presente nota, una replica adeguata commisurata alla corrispondente iniziativa dell'ordine locale da inviare ai medesimi destinatari dandone la più ampia informativa locale.

Infine, questo Consiglio Nazionale si riserva ogni azione, nelle sedi di volta in volta deputate dalla legge, per tutelare e difendere l'immagine ed il decoro della professione del Perito Industriale che sia stato pregiudicato dal comportamento irragionevole, ancorché illegittimo, posto in essere dall'Ordine degli Ingegneri.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perrat)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)